



COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° 10 del 22/02/2021

Proponente: **Servizi alla Collettività e Sviluppo**

Oggetto:

Chiusura della scuola primaria "G. Marconi" di San Pietro in Palazzi allo scopo di prevenire e mitigare la diffusione del virus COVID-19 tra la popolazione scolastica in ambito locale

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

RICHIAMATI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" solo per gli artt. 3 comma 6-bis e 4 rimasti in vigore dopo l'abrogazione del medesimo decreto disposto dall'art. 5 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- il D.P.C. M. del 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020;
- il D. L. 25.03.2020, n. 19;
- il D.P.C.M. del 2 aprile 2020;
- il D.P.C.M. del 10.04.2020;
- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 e relativi allegati;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale sono state emanate nuove disposizioni finalizzate a contenere l'attuale preoccupante incremento dei contagi;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020;

VISTO il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'Ordinanza del 12 febbraio 2021 con la quale il Ministro della Salute ha disposto, per un periodo di almeno 15 gg, il passaggio in zona Arancione della Regione Toscana;

RICHIAMATO il Decreto Legge, approvato in data odierna dal Consiglio dei Ministri, con il quale è stata disposta la prosecuzione fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute visto l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATE altresì le ordinanze del Presidente della Giunta regionale recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo la n. 3 del 22 gennaio 2021, ad oggetto "Ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Disposizioni per il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione";

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze contenenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ultimo la n. 63 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato regolamentato il mercato di Cecina Centro di martedì 5 gennaio 2021 in relazione alla applicazione del D.L. n. 172 del 18/12/2020 nel periodo di classificazione della Regione Toscana nella cd. "zona rossa";

TENUTO conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo, che sta comportando l'incremento dei casi nell'ambito del territorio comunale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica locale;

EVIDENZIATO, in tal senso, che alla RSA Iacopini è stato riscontrato un preoccupante numero di casi di positività al COVID-19, tra l'altro con i primi due casi conclamati di cosiddetta variante inglese del virus, determinando il subentro della Azienda USL Toscana Nord Ovest nella gestione sanitaria e nell'organizzazione dei servizi della struttura stessa, rispetto alla quale si rileva la necessità di un tempestivo e capillare tracciamento ed effettuazione di ulteriori tamponi con le relative sequenze per verificare l'incidenza della variante;

CONSIDERATO che:

- nella scuola primaria "G.Marconi" di San Pietro in Palazzi si sono verificati alcuni casi di positività da Covid 19 tra il personale docente, collaboratori scolastici ed alcuni genitori di bambini frequentanti il plesso;

- tale situazione, come rilevato anche dal confronto con la Direzione Didattica, rende difficoltosa la quotidiana gestione organizzativa delle attività didattiche in presenza, con rischio di ulteriore diffusione nell'intero plesso scolastico;

RILEVATA la necessità e urgenza di attuare le misure necessarie a limitare le situazioni potenzialmente idonee al diffondersi dell'epidemia attraverso una sospensione delle attività

in presenza, nelle more dei necessari tracciamenti e verifiche da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;

RITENUTO pertanto, alla luce della rapida evoluzione dell'epidemia nonché dell'incidenza dei contagi all'interno del plesso scolastico in argomento, di disporre in via precauzionale l'immediata chiusura della scuola primaria "G. Marconi" di San Pietro in Palazzi dal 23 febbraio al 27 febbraio 2021 compresi, salva proroga in caso di necessità;

DATO atto che il presente provvedimento va ad ampliare le restrizioni già emanate a livello nazionale dal DPCM del 14 gennaio 2021 e che lo stesso è adottato in modo condiviso con la Direzione Scolastica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

- per le motivazioni in premessa indicate, la chiusura della scuola primaria "G. Marconi" di San Pietro in Palazzi dal 23/02/2021 al 27/02/2021 compreso, allo scopo di prevenire e mitigare la diffusione del virus Covid tra la popolazione scolastica in ambito locale, nelle more dei necessari tracciamenti e verifiche da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;

DISPONE

- che la competente ASL svolga il tempestivo e capillare tracciamento, l'effettuazione di ulteriori tamponi e le relative sequenze per verificare l'incidenza della variante inglese del virus Covid-19 sia con riferimento alla popolazione scolastica e relativi contatti del plesso G. Marconi nonché presso la RSA Iacopini.

La trasmissione di copia della presente, per conoscenza e/o per quanto di competenza:

- al Prefetto di Livorno;
- alla Regione Toscana;
- alla Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- alla Direzione scolastica II Circolo didattico "C. Collodi";
- all'ufficio scolastico provinciale di Livorno;
- al Comando di Polizia Municipale.

La divulgazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo online dell'ente, assicurandone altresì la massima diffusione attraverso gli strumenti di comunicazione a disposizione

INFORMA che

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;

- in caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.